Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertifica

Tiratura

Lettori

Italia Oggi Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi

da pag. 22

VOLUNTARY DISCLOSURE

Beni all'estero. lasciapassare al fisco per accedere alle informazioni Stroppa-Bartelli a pag. 22

Bozza dell'Associazione bancaria svizzera per il documento della voluntary disclosure

Beni esteri con il lasciapassare

Il waiver autorizza lo scambio dati fiscali fino al 2018

DI VALERIO STROPPA E CRISTINA BARTELLI

n lasciapassare triennale per consentire al fisco italiano di accedere ai conti detenuti in Svizzera. E che escluda per la banca qualsiasi responsabilità per essere venuta meno al dovere di riservatezza nei confronti del cliente. Il «waiver» dovrà essere utilizzato da tutti quei contribuenti che attivano la voluntary disclosure e intendono continuare a mantenere i propri capitali presso un intermediario di un paese black list. In questo caso, nonostante il mancato rimpatrio degli asset, sarà comunque possibile godere delle sanzioni agevolate previste per i paesi white list, in quanto la trasparenza sui capitali regolarizzati sarà comunque assicurata. A tale scopo l'associazione bancaria svizzera ha predisposto una prima bozza di standard, di cui ItaliaOggi è venuta in possesso, in consultazione per l'adozione presso gli istituti bancari elvetici.

Firmando il waiver, il contribuente autorizzerà l'intermediario elvetico a trasmettere all'amministrazione finanziaria italiana, su esplicita richiesta di quest'ultima, i dati e i documenti concernenti la procedura di collaborazione volontaria presenti nei propri sistemi informatici. In particolare, nome, estratti conto e rendiconti patrimoniali, come pure eventuali distinte bancarie relative alle operazioni svolte nell'ambito della disclosure.

Il modello prevede esplicitamente che, sottoscrivendo il

consenso, il cliente «esonera l'intermediario finanziario dal rispetto del segreto bancario svizzero, dai disposti della legge sulla protezione dei dati e da ogni obbligo di confidenzialità». In ogni caso le richieste di dati non potranno andare indietro nel tempo più di quanto non consentito dalla legge svizzera, che dispone l'obbligo di conservazione dei documenti per 10 anni.

L'autorizzazione resterà valida fino alla riconsegna del modulo originale alla banca o comunque fino alla data del 30 settembre 2018. Da quel momento, infatti, secondo quanto previsto dall'accordo bilaterale firmato dai governi di Italia e Svizzera lo scorso 23 febbraio, partirà lo scambio automatico delle informazioni finanziaria e non servirà più alcuna richiesta.

Non è ancora del tutto chiaro come faranno gli istituti di credito rossocrociati a dialogare con l'amministrazione finanziaria italiana. Probabilmente, in ottica di semplificazione, le banche dovranno interfacciarsi con la tax authority nazionale, che si preoccuperà poi di trasmettere le informazioni al fisco italiano (così come avviene per la Fatca americana). Le modalità operative saranno fissate dalla normativa di attuazione del recente protocollo, che necessiterà la ratifica legislativa da parte dei due parlamenti.

Si ricorda che il waiver è richiesto dall'Agenzia delle entrate solo qualora il contribuente che richiede la disclosure intende mantenere le attività oggetto di collaborazione volontaria

nel paese black list ove già le deteneva: la copia dell'autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, va inviata all'Ucifi insieme a tutta la documentazione di supporto alla richiesta di collaborazione volontaria. Nel caso di successivo trasferimento degli asset presso un'altra banca di un territorio black list, dovrà essere rilasciato un nuovo waiver.

Il lasciapassare non si rende invece necessario laddove il contribuente scelga di riportare in Italia i capitali regolarizzati con la disclosure, oppure di mantenerli all'estero per il tramite di una società fiduciaria residente (in questo caso sarebbe anche esonerato dalla compilazione del quadro RW di Unico). Un'opzione che richiede valutazioni sia di natura operativa (prossimità, rapporto di fiducia con l'intermediario, possibilità di sostituto d'imposta ecc.) sia di tipo finanziario (diversificazione del portafoglio, gestione rischio paese ecc.). Nulla cambia però in termini sanzionatori sul monitoraggio fiscale: per i capitali detenuti in Svizzera le violazioni al quadro RW saranno sanabili pagando, per ognuno degli anni 2009-2013, lo 0,5% delle consistenze non dichiarate.

-© Riproduzione riservata-





